

Consortium Agreement e Proprietà Intellettuale

Stesura e gestione di un progetto VII P.Q.: aspetti legali e finanziari

15-16 giugno 2010

Università degli Studi di Verona

Chiara Pocaterra e Claudia Zurlo

Agenda:

- ✓ **Cos'è un Consortium Agreement?**
- ✓ **Strutture di Governance**
- ✓ **Aspetti finanziari**
- ✓ **Diritti di proprietà intellettuale**
- ✓ **Esercitazione**
- ✓ **Il trasferimento tecnologico**



Cos'è un Consortium Agreement?

❖ Un accordo privato concluso tra i beneficiari

❖ Obbligatorio nel 7°PQ a meno non sia diversamente indicato negli inviti a presentare proposte


❖ Compatibile con il Grant Agreement che prevale in caso di contraddizioni



Cos'è un Consortium Agreement?

- ❖ Il Grant Agreement non regola ogni aspetto e prevede la possibilità di includere ulteriori specifiche tramite il CA
- ❖ I beneficiari devono assicurare la corretta esecuzione del progetto
- ❖ è fondamentale per la gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale

Chi lo firma?



Struttura principale

- ✓ Preliminary clauses (title, preamble, definitions ...)
- ✓ Technical provisions
- ✓ Financial structure and Management structure
- ✓ Intellectual Property
- ✓ Dispute resolution system
- ✓ Final clauses (applicable law, termination)

Questioni tecniche

- Chi deve fare cosa e con quali risorse?
- Che fare in presenza di eventuali problemi tecnici?
- Di chi è la responsabilità di una attività non svolta?
- Come modificare il Work plan originale?
- Chi decide le modifiche?

Questioni legate all'uso dei risultati commerciale o per attività di ricerca successiva

- Chi è autorizzato a fare cosa e quando?
- Chi è il proprietario di che ?
- Come proteggere i risultati ?
- Come sfruttare i risultati?



Questioni organizzative

- Quali sono le strutture di Management?
- Come vengono prese le decisioni?
- Come si monitora l'andamento delle attività?
- Come vengono apportati i cambiamenti ?



Questioni finanziarie e di reporting

- Quanto anticipo ? Come viene versato?
- I versamenti sono soggetti ad approvazione preventiva?
- Quanti e quali rapporti presentare ?
- Rapporti consegnati a chi ? (coordinatore, responsabile di WP...)

Questioni legali

- durata: inizio, fine, rinnovi ed estensione
- modifiche del partenariato
- quali norme durano oltre la fine del progetto?
- sanzioni
- dispute, arbitrato
- legge applicabile
- movimento di personale, di materiali



Proprietà Intellettuale:

Confidentiality

Background

Ownership of foreground

Protection of foreground

Use and dissemination

Access rights


.....



Negotiation and signature of the CA - Confidentiality

- Preserve confidentiality of data related to background and foreground (before protection)
- Especially when concluding agreements with third parties (access rights, subcontracts, etc.) and in dissemination activities
- Trade secrets

Confidentiality plays an important role throughout the project stages




(Memorandum of Understanding, Letter of intent)

- **confidentiality**
- **information exchange for the drafting of the project proposal**
- **drafting of the Consortium Agreement**


Quali sono i punti critici?

1. L'Organizzazione (Governance)
2. La distribuzione del contributo comunitario
3. I diritti di Proprietà intellettuale
4. La risoluzione dei conflitti



DISCLAIMER:

This checklist is aimed at assisting participants in an FP7 EC-funded project to identify issues that may arise during the project and which may be facilitated or governed by means of a CA. It is provided for information purposes only and its contents are not intended to replace consultation of any applicable legal sources or the necessary advice of a legal expert, where appropriate. Neither the Commission nor any person acting on its behalf can be held responsible for the use made of this checklist.



NON costituisce un documento legalmente vincolante

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION.....	4		
2. PARTIES.....	5		
3. PREAMBLE	5		
4. DEFINITIONS	5		
5. SUBJECT.....	5		
6. TECHNICAL PROVISIONS.....	6		
6.1. Tasks of each party.....	6		
6.2. Non-financial resources made available	6		
6.3. Project schedule.....	6		
6.4. Changes	7		
7. MANAGERIAL PROVISIONS.....	7		
7.1. Co-ordination and management	7		
7.2. Powers and responsibilities	8		
7.3. Follow-up and Supervision	8		
8. FINANCIAL PROVISIONS	9		
8.1. Financial plan	9		
8.2. Mutual payments	9		
8.3. Costs to be claimed under the management activity	10		
8.4. Changes	10		
9. PROVISIONS REGARDING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR), DISSEMINATION AND USE.....	10		
9.1. Ownership of foreground	10		
9.2. Transfer of foreground	11		
9.3. Protection of foreground	11		
9.4. Use of foreground.....	11		
9.5. Dissemination (including publication) of foreground	12		
9.6. Access rights (licences and user rights)	12		
10. GENERAL PROVISIONS	13		
10.1. Entry into force.....	13		
10.2. Duration / Termination.....	14		
10.3. Amendments to the CA.....	14		
10.4. Confidentiality.....	14		
10.5. Treatment of classified data or information, treatment of dangerous materials	15		
10.6. Breach / non-compliance and associated liability, indemnification or penalties	15		
10.7. Survival	15		
		10.8. Partial invalidity	15
		10.9. Communication	16
		10.10. Applicable law and jurisdiction.....	16
		10.11. Number of copies, languages and signature process	16
		11. FUNDING SCHEME SPECIFIC PROVISIONS	16
		11.1. Collaborative projects	16
		11.2. Networks of Excellence	17
		11.3. Infrastructure projects	17
		11.4. Coordination and support actions.....	17
		11.5. Research for the benefit of specific groups.....	17

Gerarchia delle fonti

DECISION No 1982/2006/EC OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL
of 18 December 2006
concerning the Seventh Framework
Programme of the European
Community for research,
technological
development and demonstration
activities (2007-2013)

**Rules of
Participation**

**Programmi
Specifici**

**Grant Agreement
Annexi I,II, III ...**

*L'accordo di consorzio deve essere conforme ai
Regolamenti sulle norme.. ed al contratto; in caso
di incompatibilità si applica il testo superiore*

CONSORTIUM AGREEMENT

Quali sono i modelli?

DESCA (Development of a Simplified Consortium Agreement) is the fruit of collaboration between several organisations, mainly from the research sector. DESCA is drafted in a relatively simplified and comprehensive way. Users without any legal background may therefore find it easier to use. DESCA proposes alternative options for several key clauses, incorporated in the different illustrative examples available. Generally speaking, the “fair and reasonable” option is closer to the provisions of [Annex II to the grant agreement](#) (hereafter “Annex II”) while the “royalty-free” option gives DESCA a more business-oriented approach, as will be shown hereunder. DESCA also proposes two alternatives for the internal organisation of the consortium (consortium bodies and decision making) to fit small and large projects. There is also a special module with detailed provisions on software.

IMG4 is drafted by ASD-IMG4, the Industrial Management Group that represents the biggest aerospace companies in Europe. It is based on the DESCA model and is very similar. However, it does not propose alternative options, and some IP clauses are modified to fit the needs of FP7 Aeronautics projects. Additionally, it includes an agreement to loan of material and equipment developed in the project.

IPCA (Integrated Projects Consortium Agreement) was published by the European Information & Communications Technology Industry Association (EICTA). This model is meant to suit the needs of the industry and contains several clauses supporting the commercial exploitation of the results. It also contains detailed provisions on software, as well as alternatives (option 1 and 2) in several key clauses. EICTA also suggests a model Memorandum of Understanding for the proposal preparation.

EUCAR, the European Council for Automotive R&D, gave its name to its own model. The EUCAR model contains provisions that encourage both the economic exploitation and the dissemination of the project results. It is less detailed than the other models but proposes alternatives for the access rights regime and the management of background, as well as a default internal organisation of the project into subprojects. It is also accompanied by an optional Letter of Intent for the proposal stage.

Quali sono i modelli?

Confronto tra i modelli DESCA e IPCA

- Management of the background
(DESCA: positive/negative list; IPCA: sideground)
- Management of the foreground
(DESCA: no objection right to transfer; IPCA: facilitation of transfer towards transferees)
- Joint Ownership
(DESCA: default regime; IPCA: individual exploitation)
- Access rights
(IPCA: broader access rights for affiliates)
- Affiliated companies
- Open source software

**...For further
infos, see IPR-HD
publication
on the matter!**

Il CA deve essere tagliato SU MISURA per il progetto

Secondo:

- lo schema di finanziamento utilizzato (Large, Small, CSA...)
- le attività del progetto
- la dimensione
- la tipologia dei partner
- la struttura organizzativa (WP, Task, Comitati, responsabilità ...)
- la gestione finanziaria
- le decisioni in merito alla proprietà intellettuale (IPR)





GOVERNANCE

- il CA ed il coordinatore
- il contraente è salvaguardato dal CA?
- principi per una buona organizzazione
- gli organi di governo



Le parti sono libere di definire la struttura organizzativa che meglio si adatti alle proprie esigenze. In questa sezione devono illustrare come sarà gestito il progetto, la struttura organizzativa, le procedure ed i sistemi che permettono ai rapporti tra i contraenti di svolgersi nel modo più efficiente.



il N° degli organi varia a seconda della complessità del progetto



Definire:


- i diversi organi decisionali e/o esecutivi, la loro composizione (collegiali o unipersonali),
- le loro competenze (di coordinamento, monitoraggio, decisionali, di proposta), procedure di nomina
- tempi e modalità di svolgimento delle riunioni
- modalità di voto (unanimità per la decisione x, maggioranza per la decisione y)

Procedure di revisione del Contratto e del Consortium agreement

Decisioni in merito ai casi di inadempimento, di recesso o di adesione di nuovi partner


- ASSEMBLEA PLENARIA

- (tutti i partner; nel contratto “consortium”)




- COMITATO ESECUTIVO

- (coordinatore+
leader dei subprogetto/wp)



- BOARD DEI SOTTO PROGETTI/WP

- (tutti i partner di sub progetto o wp)



- ALTRI BOARD SPECIFICI


- (IPR; GENDER; ETICA;etc.)

La struttura interna del consorzio

- **organi decisionali**
 - General Assembly (o Governing Board, o...)
 - Executive Committee (o Steering Committee, o...)
 - Sub-project Committees
- **organi consultativi**
 - Scientific Council
 - IPR Committee
- **organi esecutivi**
 - Head of Executive Committee
 - Coordinatore
 - Management Team

*la gestione del progetto può essere organizzata più semplicemente
quanto più è ridotto il numero dei partecipanti*

Organi decisionali: tre livelli



◆ **Sub-project Committee**
con i partner partecipanti a quel specifico
Sub-project (organo di sottoprogetto)

◆ **Executive Committee**
con i responsabili di WP o con i partner di
maggior peso? .. (organo di coordinamento)

◆ **General Assembly**
con i rappresentanti di tutti i partecipanti
(organo di base)

in uno progetto con 7/9 partecipanti vi sarà un solo organo di base i cui compiti comprenderanno quelli dell'assemblea generale e del comitato esecutivo


**Il Coordinatore è l'unico punto di contatto fra la
Commissione e il Consorzio.**

**Investito di tale funzione, il Coordinatore
firmerà il Contratto con la Commissione**

Nei vari modelli di CA il ruolo del Coordinatore può essere più o meno “accentratore” le responsabilità generali da tenere comunque in considerazione sono cmq:

- ◆ La presentazione dei rapporti e delle altre deliverables alla Commissione;
 - ◆ L’amministrazione, la preparazione delle minute e la nomina del Chairman dell’Assemblea Generale e del Comitato Esecutivo e il follow-up delle loro decisioni.
 - ◆ La trasmissione di ogni documento e informazione concernente il progetto a e fra i Leader di Sub progetto/WP e gli altri Contraenti
- ◆ Il trattenimento dei pagamenti anticipati e il traferimento delle somme allocate ai Contraenti.

il ruolo del coordinatore, missione impossibile?



il coordinatore
ideale

• punto di contatto fra la Commissione ed il consorzio

- riceve e presenta i rapporti ed i *deliverable*..
- riceve e presenta i rendiconti di spesa..

• riceve e versa il contributo CE

- in che modo? a quali contraenti?

• assicura che il contratto sia firmato da tutti i partecipanti

un buon CA limita e non accresce le responsabilità del coordinatore

Ruolo del beneficiario

- svolgere il lavoro, monitorarlo e renderne conto agli altri
- identificare la persona responsabile e comunicare l'eventuale cambiamento
- fornire le informazioni richieste
- partecipare ai meeting di progetto
- assicurare che il proprio rappresentante sia in grado di prendere decisioni (votare) per conto dell'organizzazione *ad es. una diminuzione del contributo comunitario*
- evitare e/o comunicare agli altri impegni incompatibili
- aderire ai principi etici
- promuovere eguali opportunità

Per buona organizzazione del consorzio, qualche principio



- **uguaglianza dei contraenti**
stessi diritti/stessi obblighi; decisioni condivise
- **separazione tra gli organi**
strutture *decisionali* e strutture esecutive o operative
- **creazione di comitati/gruppi**
consultivi specialistici
- **divisione del progetto scientifico**
in sub-progetti
di ricerca o per attività (ad es. formazione, dimostrazione)

si tratta di *condividere* e disciplinare

- il flusso delle comunicazioni tra i partecipanti
- le modifiche al Work Plan
- i sistemi di spesa e di amministrazione del contributo
- il monitoraggio delle attività
- le modalità di reporting
- i momenti di incontro (votazioni, quorum, verbali ...)
- le procedure di decisione (*chi* decide *cosa*)
- la risoluzione di conflitti
- le procedure per il cambiamento di controllo
- i reclami e richieste
- le questioni legate agli IPR
- le modalità comuni di sfruttamento
- le procedure per le pubblicazioni ...

ASPETTI FINANZIARI



7.1.1 Distribuzione del contributo UE

Responsabilità del coordinatore, in base a:

✓ Budget stimato nel Grant Agreement **(ANNEX I – A3.2)** e/o modificato nel corso del progetto con l'accordo dei partner

PART A
A 1 Budget breakdown and project summary
A 1.1 Overall budget breakdown for the project

Budget Number		Project Acronym		L TUA		
One Euro per Project						
Participant Index in the project	Participant short name	Estimated eligible costs within duration of the project			Total receipts	Recoverable CC contribution
		Coordination / Support (C)	Management (M)	Other (O)		
1	TUV	574.908,00 €	157.131,00 €	0,00 €	732.039,00 €	732.039,00 €
2	CF&A	161.703,00 €	0,00 €	0,00 €	161.703,00 €	161.703,00 €
3	ERT E&B	06.606,00 €	0,00 €	0,00 €	06.606,00 €	06.606,00 €
4	CDTI	137.060,00 €	0,00 €	0,00 €	137.060,00 €	137.060,00 €
5	SentelNovem	182.312,00 €	0,00 €	0,00 €	182.312,00 €	182.312,00 €
6	ISPT PAN	108.027,00 €	0,00 €	0,00 €	108.027,00 €	108.027,00 €
7	HELIC (STOWASH)	05.003,00 €	0,00 €	0,00 €	05.003,00 €	05.003,00 €
8	APRE	75.852,00 €	0,00 €	0,00 €	75.852,00 €	75.852,00 €
9	ISERD	67.641,00 €	0,00 €	0,00 €	67.641,00 €	67.641,00 €
10	TUDITAK	69.709,00 €	0,00 €	0,00 €	69.709,00 €	69.709,00 €
11	AV	114.800,00 €	0,00 €	0,00 €	114.800,00 €	114.800,00 €
12	NRTH	41.123,00 €	0,00 €	0,00 €	41.123,00 €	41.123,00 €
13	ATS, S. & L.	90.193,00 €	0,00 €	0,00 €	90.193,00 €	90.193,00 €
14	ERT	21.610,00 €	0,00 €	0,00 €	21.610,00 €	21.610,00 €
TOTAL		1.777.394,00 €	157.131,00 €	0,00 €	1.934.525,00 €	1.934.525,00 €

✓ Approvazione CE dei Rapporti periodici di Attività/Finanziari

PROJECT PERIODIC REPORT


Grant Agreement number:
Project acronym:
Project title:
Funding Scheme:
Date of latest version of Annex I against which the assessment will be made:
Periodic report: 1st 2nd 3rd 4th
Period covered: from _____ to _____

Project co-ordinator name, title and organisation:
Tel:
Fax:
Email:
Project website address:

✓ Modalità di pagamento previste dalla CE (**Art. II.6 GA**), eventualmente integrate da previsioni “ad hoc” concordate tra le parti in sede di Consortium Agreement

7.1.2 Giustificazione dei costi

Responsabilità del singolo beneficiario




ELEGGIBILITA' DEI COSTI (Art.II.14 GA)


- ✓ reali;
- ✓ sostenuti dal beneficiario nel corso del progetto;
- ✓ determinati in base al sistema di contabilità dei beneficiario;
- ✓ utilizzati al solo scopo di raggiungere gli obiettivi del progetto, coerentemente con i principi di *economia, efficienza ed efficacia*;
- ✓ indicati nella stima totale del budget nell'Annesso I;
- ✓ al netto di costi non eleggibili (tasse indirette, IVA, interessi debitori, accantonamenti, costi relativi ai redditi da capitale, costi relativi ad altri progetti comunitari, debiti, spese eccessive, ecc...)



COSTI ELEGGIBILI =
COSTI DIRETTI + COSTI INDIRETTI



Costi attribuibili
DIRETTAMENTE al progetto



Costi NON attribuibili
DIRETTAMENTE al progetto, ma
comunque sostenuti in relazione
ai costi diretti

- ✓ **Costi del personale** – a tempo determinato/indeterminato, dottorandi, co.co.pro., consulenti, etc...
- ✓ **Viaggi** del personale impegnato nelle attività del progetto
- ✓ **Acquisto di attrezzature durevoli** (il costo di ammortamento può essere rendicontato in ciascun periodo di rendicontazione, anche se l'attrezzatura è acquistata prima dell'inizio del progetto)
- ✓ **Beni consumabili** – solo se acquistati dopo l'inizio del progetto
- ✓ **Subcontratti**
- ✓ **Certificazione dei costi** (Financial Statement, Metodologia di calcolo dei costi del personale/indiretti, Costi medi del Personale)

Costi indiretti (overheads)

- **Qualsiasi beneficiario può optare per:**
 - ***actual indirect costs*** o ***simplified method***
 - ***standard flat rate*** pari al **20%** dei costi diretti, fatta eccezione per quelli relativi ai subcontratti e alle parti terze che non prestano servizio presso il datore di lavoro
- **Enti Pubblici No-Profit, Istituti di educazione Secondaria e Superiore, Centri di Ricerca No-Profit e PMI** che non siano in grado di identificare i costi indiretti reali sostenuti per progetto, possono optare per una ***transitional flat rate*** di **60%** per gli schemi di finanziamento che prevedano attività di “R&ST”
- **Per le CSA (Coordination and Support Action)**: rimborso dei costi indiretti limitato al **7%** dei costi diretti

7.1.3 Co-finanziamento: principi generali

- Calcolato sulla base dei **costi** di ciascun beneficiario **approvati dalla CE**
 - Applicando la **percentuale di finanziamento** prevista per beneficiario/per attività
 - Il contributo UE non può generare alcun profitto
 - L'ammontare complessivo dei pagamenti **non può eccedere l'ammontare massimo di contributo UE** di cui **all'art.5 del GA**
- GA**
- Un partner che rendiconta di meno rispetto alla propria parte di contributo UE, sarà rimborsato solo in relazione ai suoi costi eleggibili
 - Un partner che rendiconta di più rispetto alla propria parte di contributo UE, sarà rimborsato fino alla concorrenza di tale cifra, previa la possibilità di eventuali compensazioni con somme non spese a consuntivo.
- CA**

7.1.4 Conseguenze finanziarie in caso di RECESSO di una Parte

1. Il **contributo UE** sarà **limitato ai soli costi eleggibili** sostenuti dalla parte recedente e **approvati dalla CE** entro la data effettiva di recesso, nonché quelli relativi agli impegni inderogabili assunti prima di tale data
2. Al di fuori dell'ipotesi di cui al punto 1), la parte recedente è tenuta a **restituire al coordinatore le somme residuali erogate** (eg. *pre-financing*)
3. Il recesso va notificato in tempo utile (2/3 mesi) alle altre Parti e alla Commissione
4. Normalmente, il consorzio si pronuncia all'unanimità nell'ipotesi di recesso di una parte (disciplinare in sede di attribuzione compiti agli organi decisionali)
5. I tasks ed il budget relativi all'attività residuale della parte recedente vengono ridistribuiti tra gli altri beneficiari, a seconda delle rispettive competenze
6. Qualora non sia possibile individuare le competenze necessarie all'interno del consorzio, è possibile fa accedere un nuovo beneficiario ovvero lanciare un bando competitivo

GA

CA

I beneficiari hanno una **RESPONSABILITA' CONGIUNTA e SOLIDALE** nei confronti della CE



DEFAULTING PARTY

=

gli altri beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi contrattuali assunti dal partner senza un contributo UE aggiuntivo

a meno che la CE li esoneri espressamente da tale obbligo

RP

- L'organo decisionale competente, identificata l'inadempienza, ne darà comunicazione scritta alla parte interessata, la quale avrà un termine prefissato (30-45-60 giorni) per porvi rimedio
- Se l'inadempienza non è dovuta a cause di forza maggiore e la parte non è in grado di rimediare, l'organo decisionale competente può decidere di porre termine alla partecipazione

CA

Defaulting Party: Responsabilità finanziaria

FONDO di GARANZIA sostituisce il meccanismo di **RESPONSABILITA' FINANZIARIA COLLETTIVA**

➔ La responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario è limitata ai propri debiti

➔ Il **5% del contributo UE** viene dedotto al momento del pre-financing

➔ **Interessi finanziari** generati dal Fondo utilizzati per coprire eventuali perdite della
CE

➔ Al termine del GA, nel caso di perdite, a ciascun beneficiario **può essere dedotto
fino all'1% del contributo UE**

(fanno eccezione enti pubblici, Università, nonché qualsiasi altra organizzazione la cui partecipazione sia garantita da uno Stato Membro o Associato)



CALCOLARE IL BUDGET



7.2.1 Costi rimborsabili al 100%

% max di finanziamento applicabile per tipologia di attività	Attività di ricerca e sviluppo tecnologico	Attività di dimostrazione	Attività di gestione del consorzio	Altre attività
Reti d'eccellenza	50%* 75%		100%	100%
<ul style="list-style-type: none"> • Progetti collaborativi • Ricerca a beneficio delle PMI 	50%* 75%	50%	100%	100%
Azioni di coordinamento e supporto			100%	100%

[* Per soggetti diversi da: enti pubblici no-profit, centri di ricerca, università, PMI]

Altre attività (100%)

- **Attività di Gestione** (es. rendicontazione, distribuzione del contributo UE e sua amministrazione, etc...)
- **Attività di Formazione** (N.B. i costi sostenuti dai destinatari delle attività di formazione non sono eleggibili)
- **Disseminazione** (es. sito web, presentazione del progetto durante conferenze, pubblicazioni scientifiche, etc...)
- **Networking e coordinamento** (es. organizzazione di seminari per attività di networking, riunioni e viaggi per attività di coordinamento, etc...)
- **Proprietà intellettuale** (eg. archiviazione/prosecuzione delle richieste di brevetto, inclusa l'attività di ricerca brevetti e l'assistenza legale, nonché il pagamento di royalties per l'accesso a diritti di proprietà intellettuale necessari all'implementazione del progetto)
- **Studi** sull'impatto socio-economico dei risultati
- **Promozione** dell'attività di sfruttamento dei risultati (eg. studi di fattibilità sulla creazione di spin-off, etc...)

7.2.2 Costi di coordinamento

I costi relativi al **coordinamento delle attività di ricerca**, non annoverati tra i costi di gestione (vedi Annex I), non possono essere rimborsati al 100%

[Art.II.16.5 GA]

PAGAMENTI



Modalità di pagamento (Art.II.6 GA)

- ✓ Unico pre-financing per tutta la durata del progetto (entro 45 giorni dall'entrata in vigore del GA)
- ✓ Da definire in negoziazione (regola generale: progetti >2 anni= **160%** del contributo UE medio per periodo; progetti <2 anni= **60-80%** del totale del contributo UE)
- ✓ **Interessi** generati dal pre-financing = decurtati dal pagamento successivo
- ✓ **Pagamenti intermedi** basati sul contributo UE giustificato/approvato per periodo
- ✓ Contributo al **Fondo di Garanzia** (5% del contributo totale UE) dedotto dal pre-financing
- ✓ **10% del totale del contributo UE trattenuto** fino al pagamento finale (*retention clause*)
- ✓ **Pagamento Finale**

ESEMPIO 1:

[Progetto della durata di 3 anni, con contributo UE di 3Mio€]

- **Pre-financing** (160% contributo UE medio= 1Mio€/anno) = 1.6 Mio€
- **Fondo di Garanzia** = 0.15Mio€ (5%*3Mio€)
- **Somma netta** da trasferire al Coordinatore = 1.45 Mio€
- **Tetto massimo** = 2.7 Mio€ (10% totale contributo UE= *retention clause*)
- **1° pagamento intermedio** = se 1Mio€ approvato, 1Mio€ pagato
- **2° pagamento intermedio** = se 1Mio€ approvato, 0.1Mio€ pagato (*retention clause* 10%!)
- **Pagamento finale** 0.3Mio€ (*retention clause* 10%) + 0,15Mio€ (*Fondo di Garanzia*)

ESEMPIO 2:

[Progetto della durata di 18 mesi, con contributo UE di 900.000€ e unico periodo di rendicontazione]

- **Pre-financing** (indicativamente, 75% del contributo UE totale) = 675.000 €
- **Fondo di Garanzia** = 45.000€ (5%*900.000€)
- **Somma netta** da trasferire al coordinatore= 630.000€
- **Pagamento finale**

7.3 Pagamenti

Criteri generali

- I pagamenti sono effettuati esclusivamente dal coordinatore
- Allegare al CA i **riferimenti bancari** delle parti
- Indicare il **termine entro il quale il coordinatore**, ricevuto il contributo UE, è tenuto a **trasferire i fondi** alle parti (solitamente 30 giorni)
- **Spese bancarie** per il trasferimento fondi dal coordinatore ai partner a carico di questi ultimi
- Introdurre la previsione di **bilanciamento cassa/pagamento intermedio** nel trasferimento fondi al partner

7.3 Pagamenti (opzione 1: “DESCA”)

Prefinancing = distribuito interamente,
una volta ricevuto dal coordinatore

Payments for past performances = il
coordinatore terrà conto delle spese
approvate UE – cassa del partner (=
pre-financing – spese approvate nel
periodo)

Payments for future work = al partner
verrà richiesta una
pianificazione/stima del budget
semestrale, a seguito della quale
verrà distribuito il 30%

Interim payments = payments for past
performances + payments for future
work

ESEMPIO:

[Progetto del valore di 3 Mio€ (durata 3 anni)]

Pre-financing ricevuto/distribuito dal
coordinatore = 1.450.000€

Spese sostenute/approvate nei primi 12
mesi = 1.000.000€

Cassa del partner = 450.000€

Budget pianificato per i successivi 6 mesi =
300.000€

Pagamento intermedio (ogni 6 mesi) =
550.000€ + 30%* 300.000€ = 640.000€

...e così via....

7.3 Pagamenti (opzione 2: “GDL APRE”)

Average monthly prefinancing= pre-financing ricevuto per partner/numero di mesi del progetto

Advance Payment (prima tranche)= average monthly prefinancing * numero di mesi del periodo di rendicontazione (12 o 18)

Interim payments= spese approvate UE nel periodo di rendicontazione + anticipo successivo

Advance payments (tranche successive)= come prima tranche – cassa del partner (= budget prima tranche – spese approvate UE nel periodo di rendicontazione)

ESEMPIO:

[Progetto del valore di 3 Mio€ (durata 3 anni)]

Pre-financing ricevuto dal coordinatore = 1.450.000€

AMP = 1.450.000€/36 mesi = 40.277,7€

Tot. anticipo primi 12 mesi = 483.333€

Spese sostenute/approvate nei primi 12 mesi = 400.000€

Pagamento successivo = 400.000€ UE + (nuova tranche anticipo 483.333€ - cassa 83.333€)

[Possibilità di aggiungere delibera dell'Executive Board di anticipo aggiuntivo in presenza di motivata richiesta del partner]

7.3 Pagamenti (opzione 3: “SABRINA”)

Advance payment = distribuzione
100% del valore medio annuale del
progetto per partner

Interim payments = spese sostenute
dal partner e approvate dalla CE –
cassa del partner

I pagamenti intermedi della CE si
susseguono fino al **raggiungimento
del 90% del contributo erogato
(retention clause)**; il residuo del pre-
financing + le quote non distribuite dei
pagamenti intermedi vengono
utilizzate per fornire un flusso di
cassa nel periodo i pagamenti
vengono ridotti o eliminati dalla CE

ESEMPIO:

[Progetto del valore di 3 Mio€ (durata 3 anni)]

Pre-financing ricevuto dal

Coordinatore = 1.450.000€

Tot. anticipo primi 12 mesi = 1.000.000€

Tot. spese sostenute/approvate nei primi
12 mesi = 800.000€


Pagamento successivo = (spese sostenute e
approvate – budget in cassa) 600.000€

Cassa del coordinatore = 200.000€ +
450.000€

[Possibilità di aggiungere delibera dell'Executive Board di anticipo aggiuntivo in presenza di motivata richiesta del partner]



Intellectual Property Rights



- Riferimenti base
- Definizioni
- Concetti fondamentali:
 - Conoscenze acquisite: il foreground
 - Diritti di accesso
- IPR nel Consortium Agreement

- **Rules for Participation**: Capo III “Diffusione, utilizzo e diritti di accesso” artt 39 a 51
- **Grant Agreement**, Annex II: Parte C “Diritti di proprietà intellettuale, utilizzo e diffusione” artt. II.26 a II.34
- **Guide to Intellectual Property Rules for FP7 projects**
- **Checklist** for a Consortium Agreement for FP7 projects

7. "**foreground**" means the results, including information, whether or not they can be protected, which are generated under the *project*. Such results include rights related to copyright; design rights; patent rights; plant variety rights; or similar forms of protection;
4. "**background**" means information which is held by *beneficiaries* prior to their accession to this agreement, as well as copyrights or other intellectual property rights pertaining to such information, the application for which has been filed before their accession to this agreement, and which is needed for carrying out the *project* or for using *foreground*;
1. "**access rights**" means licences and user rights to *foreground* or *background*;

6. "***fair and reasonable conditions***" means appropriate conditions including possible financial terms taking into account the specific circumstances of the request for access, for example the actual or potential value of the *foreground* or *background* to which access is requested and/or the scope, duration or other characteristics of the *use* envisaged;
5. "***dissemination***" means the disclosure of *foreground* by any appropriate means other than that resulting from the formalities for protecting it, and including the publication of *foreground* in any medium;
8. "***use***" means the direct or indirect utilisation of *foreground* in further research activities other than those covered by the *project*, or for developing, creating and marketing a product or process, or for creating and providing a service;

- 17) '**specific groups**' means the beneficiaries of 'research for specific groups' identified in the specific programme and/or work programme;

- Ownership
- Transfer
- Protection
- Use
- Dissemination
- Access

FOREGROUNG

**FOREGROUNG e
BACKGROUND**

7. “**conoscenze acquisite**”, i risultati, ivi comprese le informazioni, generati nell’ambito del progetto, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono i diritti patrimoniali d’autore (copyright), i diritti su disegni e modelli, i brevetti, le privative per ritrovati vegetali o forme analoghe di protezione; (GA II.1,7)

FP6 ‘knowledge’




FP7 ‘foreground’

- Ownership - Proprietà
- Transfer
- Protection
- Use
- Dissemination

GA II.26 Proprietà

RfP artt. 39-41

Guidelines capitolo 3



Regola Generale



1. Le *conoscenze acquisite* sono di **proprietà del beneficiario** che ha svolto i lavori che hanno portato a queste conoscenze.
2. Se **più beneficiari** hanno effettuato congiuntamente lavori che hanno generato *conoscenze acquisite* e se la loro quota rispettiva di partecipazione a tali lavori non può essere stabilita, essi **sono comproprietari** di queste *conoscenze acquisite* e concludono un accordo per quanto riguarda la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà.



La proprietà congiunta è automatica in 2 casi specifici:

- Nelle azioni “regolari” (progetti in collaborazione, etc.), laddove il foreground è generato congiuntamente e non si possono accertare le rispettive quote di lavoro
- Nelle azioni per il beneficio di gruppi specifici*

*** Ricerca a beneficio delle PMI, Ricerca a beneficio delle associazioni di PMI e ricerca a beneficio delle organizzazioni della società civile. In questo caso la proprietà appartiene al gruppo specifico beneficiario dell’azione**



Proprietà congiunta: è richiesto un accordo sull'allocazione ed i termini, ove non vi sia ancora un accordo specifico, si applica il **regime di default:**

Ogni proprietario congiunto può **garantire licenze non esclusive a terze parti senza diritto di sublicenza**, soggetto a previa notifica e ad una compensazione equa e ragionevole degli altri proprietari congiunti

Le conoscenze acquisite sono di **proprietà della CE** nei casi seguenti:




- 1) azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un acquisto di beni o servizi, conformemente alle norme concernenti gli appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario;
- 2) azioni di coordinamento e sostegno concernenti gli esperti indipendenti.

Ownership of foreground (es):

- avere una forma di suddivisione territoriale
- avere una forma di suddivisione per settore commerciale/industriale
- stabilire il regime per la protezione (e.g. quando e come proteggere, chi sostiene i costi...)
- stabilire un regime per l'utilizzo (comprese le licenze)



- Ownership
- Transfer - Trasferimento
- Protection
- Use
- Dissemination




GA II.27 Trasferimento

RfP artt. 42-43

Guidelines capitolo 3

Regola Generale

Il **proprietario** delle conoscenze acquisite **può trasferirle a qualsiasi soggetto** giuridico



Se un beneficiario **trasferisce la proprietà*** di conoscenze acquisite, **trasferisce i suoi obblighi riguardo** a dette conoscenze acquisite al cessionario, compreso l'obbligo di ritrasferire gli stessi a ciascun cessionario successivo.

*** Qualora il partecipante debba cedere diritti di accesso, deve informarne preventivamente gli altri partecipanti**

Se il trasferimento è ad **un terzo stabilito**
in un paese terzo non associato al 7PQ,




la *CE* può opporsi se non ritiene tale trasferimento conforme agli interessi dello sviluppo della competitività dell'economia europea o compatibile con i principi etici e i requisiti di sicurezza.

In tal caso, il trasferimento di proprietà non avviene, a meno che la *CE* autorizzi per iscritto il trasferimento.

Transfer of foreground (es):

- il modo/ la procedura con cui le notifiche e le eventuali obiezioni devono essere comunicate,
- eventuali rinuncia alla notifica in caso di trasferimento a partner già identificati nello stesso CA o in un altro accordo



- Ownership
- Transfer
- Protection - Protezione
- Use
- Dissemination



GA II.28 Trasferimento

RfP artt. 44-45

Guidelines capitolo 4

Regola Generale

Qualora le conoscenze acquisite possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali, **il loro proprietario assicura una protezione adeguata** ed efficace delle stesse, tenendo in debito conto i suoi interessi legittimi e



gli interessi legittimi, in particolare gli interessi commerciali, degli altri partecipanti all'azione indiretta in questione.

Se una conoscenza “di valore” non viene protetta la Commissione può diventarne proprietaria.

Le richieste di brevetti relative alle conoscenze acquisite depositate da o a nome di un beneficiario devono contenere la seguente dichiarazione:



*The work leading to this invention **has received funding from the** [European Community's] [European Atomic Energy Community's] Seventh Framework Programme ([FP7/2007-2013] [FP7/2007-2011]) under grant agreement n ° [xxxxxx].*


Ed essere riprese nel piano per l'utilizzo e la diffusione delle conoscenze acquisite, corredate dei riferimenti e dei dettagli sufficienti per consentire alla Commissione di rintracciare il brevetto (richiesta).

Se il proprietario di conoscenze acquisite **non le protegge e non le trasferisce** ad un altro beneficiario, ad un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro o un paese associato o a terzi stabiliti in uno Stato membro o un paese associato **non è possibile procedere ad un'attività di diffusione** senza informarne preventivamente la CE.



La Commissione deve essere informata almeno 45 prima dell'attività di diffusione prevista.

- Ownership
- Transfer
- Protection
- Use - Utilizzo
- Dissemination



GA II.29 Trasferimento

RfP art. 46

Guidelines capitolo 5

Regola Generale

I beneficiari utilizzano o garantiscono che siano utilizzate, le conoscenze acquisite di loro proprietà.



Per utilizzo delle conoscenze acquisite si intende l'uso in attività di ricerca diverse da quelle previste nell'ambito del progetto, o per sviluppare, creare e commercializzare un prodotto o un processo, o per creare e fornire un servizio.

*** Quando il foreground viene trasferito, con esso si trasferisce anche l'obbligo ad utilizzarlo**



L'utilizzazione può essere:

- **Diretta:** il proprietario del foreground lo usa per altre ricerche o per lo sfruttamento commerciale o industriale
- **Indiretta:** altre parti utilizzano il foreground attraverso delle licenze

Use of foreground (es):

- Si deve tenere in considerazione il “plan for use and dissemination”
- questa sezione è di particolare interesse per i progetti di “security research” in cui il foreground può essere soggetto a restrizioni nazionali, comunitarie o internazionali



- Ownership
- Transfer
- Protection
- Use
- Dissemination - Disseminazione



GA II.30 Trasferimento

RfP art. 46

Guidelines capitolo 6

Regola Generale

I beneficiari garantiscono che le conoscenze acquisite di loro proprietà siano diffuse il più rapidamente possibile.

Se omettono di farlo, la Commissione può diffondere essa stessa tali conoscenze acquisite.

*** Le pubblicazioni sono comprese nelle attività di disseminazione.**



La disseminazione del foreground può avvenire solo dopo che siano state prese le **decisioni sulla protezione** del foreground in questione.



Se la diffusione non pregiudica l'utilizzo o la protezione prevale l'obbligo a disseminare.

*** Se i partecipanti omettono di farlo, la Commissione può diffondere essa stessa il foreground.**

Le Pubblicazioni (come le richieste di brevetto) devono indicare e citare l'assistenza finanziaria della Comunità



*** Tutte le informazioni confidenziali devono essere chiaramente identificate come tali. Il CA dovrebbe dettagliare l'obbligo alla confidenzialità.**

Le attività di diffusione devono essere **comunicate agli altri partner 45 prima**, dal momento della notifica questi hanno 30 giorni per sollevare eventuali obiezioni.



Non c'è obbligo di notifica alla CE, a meno che il foreground che si vuole disseminare sia capace di applicazione industriale o commerciale e non sia stato protetto

Dissemination (including publication) of foreground (es):

- procedure nel caso di co-autori di pubblicazioni
- procedure per gestire/modificare i periodi di notifica e obiezioni eventuali. Come gestire queste ultime
- questa sezione è di particolare interesse per i progetti di “security research” in cui il foreground può essere soggetto a restrizioni nazionali, comunitarie o internazionali



Foreground - schema

	Notifications to the Commission	Objections by	Notifications to other participants	Objections by
Dissemination of foreground (incl. publications)	No (except where foreground is capable of industrial or commercial application and is not protected – Article 44.2 RfP / Article II.28.3 of GA)		Yes (Article 46.4 RfP / Article II.30.3 of GA)	
Transfer of ownership of foreground	No (except if a special clause is inserted in GA – Article 42.5 RfP – but remember Article 18.6 RfP ⁴⁰)	No in most cases Yes, for transfers to third parties in “non-associated” third countries (Article 43 RfP / Article II.27.4 of GA)	Yes – prior notice (except in case of : – “authorised” transfers to a specifically identified third party under Article 42.3 RfP / Article II.27.2 of GA, or – overriding confidentiality obligations such as in M&A (Article 42.3 RfP / Article II.27.2 of GA))	Yes, if the access rights of other participants are affected (Article 42.4 RfP)
Granting of licences to third parties		No in most cases Yes, for granting exclusive licences to third parties in “non-associated” third countries (Article 43 RfP / Article II.32.8 of GA)		


- Ownership
- Transfer
- Protection
- Use
- Dissemination
- Access

FOREGROUNG

**FOREGROUNG e
BACKGROUND**

Regola Generale

I diritti di accesso al **foreground** sono concessi agli altri beneficiari, se necessario per consentire loro di svolgere il progetto o utilizzare il loro foreground



I diritti di accesso al **background** sono concessi agli altri beneficiari, se necessario per consentire loro di svolgere il progetto, a condizione che il beneficiario interessato sia autorizzato a concederli.

FP6 'pre-existing know-how'




FP7 'background'

Informazioni detenute dai partecipanti PRIMA dell'adesione alla convenzione di sovvenzione (**non include più il sideground**) necessarie per svolgere il progetto o sfruttarne i risultati

• Compulsory access rights on background and foreground are granted when **needed** by a participant (for **implementation** or **use** purposes)

- Access rights requests shall be made in writing; info on restricting commitments
- In case of access rights to third parties, preservation of participants' rights
- Exclusive licenses (allowed)
- Objection of the Commission in case of granting to no EU(Associated) third parties

Se non altrimenti stabilito dal proprietario del foreground o del background i diritti di accesso non conferiscono **alcun diritto di concedere sublicenze**



È possibile concedere licenze esclusive per foreground o del background specifici, a condizione che i tutti **gli altri beneficiari rinuncino ai loro diritti di accesso**

Qualora un beneficiario intenda concedere una licenza per il foreground ad **un terzo stabilito in un paese terzo** non associato al Settimo programma quadro, la Commissione può opporsi

I diritti di accesso al **foreground** sono concessi agli altri beneficiari, se necessario per consentire loro di svolgere il loro lavoro nell'ambito del **progetto**.



Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

I diritti di accesso al **background** sono concessi agli altri beneficiari, se necessario per consentire loro di svolgere il loro lavoro nell'ambito del **progetto**.

Questi diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, se non diversamente convenuto da tutti i beneficiari prima della loro adesione alla presente convenzione.

I beneficiari beneficiano di diritti di accesso al **foreground**, se necessario per **l'utilizzo del proprio foreground**.



Previo accordo, tali diritti di accesso *sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.*

I beneficiari usufruiscono di diritti di accesso al **background**, se necessario per **l'utilizzo del proprio foreground**.

Previo accordo, tali diritti di accesso *sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.*

Diritti di accesso - Esclusione del background



Tutte le richieste concernenti i diritti di accesso sono effettuate per **iscritto**.



La richiesta di diritti di accesso può essere inoltrata:

- fino a un anno dopo la fine del progetto
- fino a un anno dopo la cessazione della partecipazione del proprietario delle conoscenze preesistenti o acquisite interessate.

Diritti di Accesso - schema

	Access rights to <i>background</i>	Access rights to <i>foreground</i>	Timing (to request access rights)
For implementing the project	Yes, if a participant needs them for carrying out its own work under the project (Article 49.1-2 RfP ; Article II.33.1-2 of GA)		Until the end of the project (Article 48.6 RfP ; Article II.32.4 of GA)
	Royalty-free, unless otherwise agreed before acceding to the grant agreement (Article 49.2 RfP ; Article II.33.2 of GA)	Royalty-free (Art. 49.1 RfP ; Art. II.33.1 GA)	
For use purposes (exploitation + further research)	Yes, if a participant needs them for using its own foreground (Article 50.1-2 RfP ; Article II.34.1-2 of GA)		Until 1 year (unless otherwise agreed) after the end of the project or the termination of the participant concerned (Article 50.4 RfP ; Article II.34.4 of GA)
	Either royalty-free, or on fair and reasonable conditions to be agreed (Article 50.1-2 RfP ; Article II.34.1-2 of GA)		
Notes	Provided that the participant concerned is free to grant such access rights (Article 49-50.2 RfP ; Article II.33-34.2 of GA)		
	The background <i>needed</i> may be defined by the participants (Article 47 RfP ; Article II.31 of GA)		

	Access rights to background	Access rights to foreground
For implementing the project	Royalty-free, unless otherwise agreed before acceding to the grant agreement (Article 49.2 RfP ; Article II.33.2 of GA) <u>Note</u> : Access to the background of RTD Performers is always royalty-free (Article 49.2 RfP, last sentence)	Royalty-free (Article 49.1 RfP ; Article II.33.1 of GA)
For use purposes (exploitation + further research)	Either royalty-free, or on fair and reasonable conditions to be agreed (Article 50.1 RfP ; Article II.34.1-2 of GA)	
	<u>Note</u> : For ARs to be granted by RTD Performers, conditions must be agreed before acceding to the grant agreement (Article 50.6 RfP)	<u>Note</u> : ARs may be granted to RTD Performers for further R&D purposes (Article 50.5 RfP)


Transazione (transaction): la sezione 2 dell'allegato I, che contiene i termini dell'accordo raggiunto circa la proprietà del foreground e i diritti di accesso da fornire alle PMI partecipanti o alle associazioni di PMI e la remunerazione corrisposta dal consorzio all'esecutore di RST.

Eventuali modifiche della transazione richiedono l'approvazione della CE

Il consorzio deve garantire che la transazione o gli accordi complementari conclusi da o tra beneficiari rispettino le regole di partecipazione.

Access rights, licences and user rights (es):

- procedura per la richiesta scritta per l'accesso
- procedura per l'accettazione delle condizioni di confidenzialità e utilizzo concordato
- possibile procedura eventuale per la rinuncia scritta dei diritti di accesso
- stabilire se i diritti di accesso consentono la sub-licenza
- condizioni più favorevoli di diritti di accesso rispetto al GA



Access rights to foreground (es):

- condizioni per l'accesso al foreground (eque e ragionevoli o royalty free) necessario per l'utilizzo
- diritto di accesso degli affiliates, condizioni e procedure
- periodo diverso da un anno per la richiesta di accesso



Access rights to background (es):

- definire il background necessario e quello escluso
- definire le condizioni eque e ragionevoli per l'accesso per l'implementazione del progetto
- definire le condizioni eque e ragionevoli per l'accesso per l'uso in ulteriori ricerche o sfruttamento commerciale/industriale
- determinare le condizioni di accesso al background necessario per utilizzare il proprio foreground da parte di un associato
- periodo diverso da un anno per la richiesta di accesso



I costi di gestione, disseminazione e protezione dell'IPR rientrano nelle “other activities” (co-finanziate fino al 100%).

Le spese per l'acquisto di royalties o licenze sono eleggibili se necessarie per il progetto.

Le royalties ricevute da un partecipante o qualsiasi altra entrata legata all'utilizzo del foreground non costituiscono *receipts*



<http://www.ipr-helpdesk.org/>

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

<http://www.apre.it/>

<http://www.epo.org/>



- ✓ Cenni sulla brevettazione
- ✓ Il trasferimento tecnologico



Il brevetto, considerazioni generali

- Titolo legale che riconosce la proprietà intellettuale di un **inventore su di un'invenzione**.
- L'invenzione deve avere delle **qualità**: brevettabile, nuova, non ovvia, utilizzabile.
- Il titolo legale dà il diritto al titolare di **escludere altri** dal fare tipologie di prodotti o di processi che ricadano sotto la protezione legalmente acquisita.
- A fronte di questo monopolio legale temporaneo, generalmente 20 anni, lo Stato ottiene la **rivelazione dell'invenzione**: la spiegazione delle caratteristiche dell'invenzione al fine di consentirne la riproduzione.
- Lo scopo: **fornire incentivi alla ricerca** e far sì che le scoperte e la conoscenza, dopo un certo periodo, diventino di pubblico dominio

Il brevetto negli centri pubblici di ricerca (I)

Il brevetto è un titolo giuridico che conferisce al titolare il diritto esclusivo di realizzare e commercializzare la propria invenzione in un territorio e per un periodo determinati

ma

un ente pubblico di ricerca non realizza né commercializza beni.

Quindi,

perché un ente pubblico di ricerca dovrebbe avere brevetti?

Il brevetto negli centri pubblici di ricerca (II)

Perchè un ente di ricerca deposita un brevetto:

• ~~per sbaglio~~

• ~~per far numero~~

• per usarlo

• ~~escludendo altri~~

• concedendo l'esclusiva ad altri

terzi


spin off

università
(ricerca)



industria
(sviluppo)





In Synthesis

STEP 1

MAKING CONTACT

COMPANY VISIT

TECHNOLOGY AUDIT

STEP 2

IDENTIFYING TECHNOLOGY PROFILES

TECHNOLOGY NEED

TECHNOLOGY OFFER

STEP 3

FINDING EUROPEAN PARTNERS

VIA THE
NETWORK

VIA
BROKERAGE
EVENTS

VIA SME
MISSIONS

STEP 4

OFFERING SUPPORT

ADVISE / SIGNPOSTING INNOVATION FINANCING

ADVISE / SIGNPOSTING IPR

STEP 5

ASSISTANCE WITH CONTRACT
NEGOTIATIONS

<http://www.ipr-helpdesk.org/>

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

<http://www.apre.it/>

<http://www.epo.org/>

